



VIALE MONTEGRAPPA, 183/A - 59100 PRATO (PO)
TELEFONO 0574 - 575331 FAX 0574 - 574120

studiozanobetti@legalmail.it (P.E.C.)

info@studiozanobetti.it

francesco.zanobetti@odcecprato.legalmail.it (P.E.C.)

francesco.zanobetti@studiozanobetti.it

P.IVA e C.F. ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE N. 01787800976

Sito Web: www.studiozanobetti.it

Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Prato N° SA 27

CIRCOLARE INFORMATIVA

Circolare n. 11/2018

13 Marzo 2018

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE I.N.P.S. PER ARTIGIANI – COMMERCianti E ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA

Con le Circolari n. 18 del 31 Gennaio 2018 e n. 27 del 12 Febbraio 2018 l'Istituto Nazionale di Previdenza ha commentato le novità in vigore dal 01 Gennaio 2018 inerenti le aliquote contributive per gli artigiani e commercianti e per gli iscritti alla gestione separata.

Artigiani e commercianti.

L'Articolo 24, comma 22, Decreto Legge 201/2011 ha stabilito che dal 01 Gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'I.N.P.S. vengano annualmente incrementate prima di 1,3 punti percentuali e successivamente di 0,45 punti percentuali fino a raggiungere il 24%.

Applicando tali indicazioni risulta che per il 2018 le aliquote contributive artigiani e commercianti sono pari al 24%.

Per i soli iscritti alla gestione commercianti, alla aliquota del 24% vanno aggiunti 0,09 punti percentuali a titolo di indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale.

Vige la riduzione del 3% rispetto alle aliquote ordinarie per i coadiuvanti/coadiutori di età inferiore ai 21 anni (la riduzione contributiva si applica fino a tutto il mese in cui il soggetto interessato compie i 21 anni).

Le percentuali si rendono applicabili in primis sul minimale ovvero sul reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e commercianti.

Va ricordato che per l'anno 2018 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a € 77.717,00 per i soggetti con anzianità di iscrizione anteriore al 01 Gennaio 1996 e pari a € 101.427,00 per gli altri.



Il contributo minimale per il 2018 risulta essere:

| | Artigiani | Commercianti |
|--|--|--|
| Tutti i soggetti, esclusi i coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni | 3.777,84 (3.770,40 IVS + 7,44 maternità) | 3.791,98 (3.784,54 IVS + 7,44 maternità) |
| Coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni | 3.306,54 (3.299,10 IVS + 7,44 maternità) | 3.320,68 (3.313,24 IVS + 7,44 maternità) |

Il contributo 2018 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2018, in particolare per la quota eccedente il minimale di € 15.710,00 in base alla seguente ripartizione:

| | scaglione di reddito | Artigiani | Commercianti |
|--|----------------------|-----------|--------------|
| Tutti i soggetti, esclusi i coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni | fino a 46.630,00 | 24% | 24,09 % |
| | da 46.630,00 | 25% | 25,09 % |
| Coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni | fino a 46.630,00 | 21% | 21,09 % |
| | da 46.630,00 | 22% | 22,09 % |

Altra riduzione è prevista nella misura del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e commercianti con più di sessantacinque anni di età già pensionati presso le gestioni dell'I.N.P.S.

I contributi devono essere versati mediante il modello F24 alle scadenze che seguono:

- Il versamento dei contributi dovuti sul reddito entro il minimale per il 2018 dovrà essere effettuato in quattro rate alle scadenze ordinarie del 16 Maggio 2018, 20 Agosto 2018, 16 Novembre 2018 e 18 Febbraio 2019.
- I termini per il versamento del saldo per il periodo di imposta 2017 e degli acconti per il periodo di imposta 2018, in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, sono quelli previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

Ricordiamo che:

l'INPS non invia le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento dei fissi contributivi. E' necessario ottenere un codice Pin scegliendo una delle seguenti modalità:

- ➔ presentandosi all'ufficio I.N.P.S. competente muniti di documento di identità e chiedendo il proprio Pin che verrà rilasciato immediatamente;
- ➔ richiedendo il Pin direttamente dal sito www.inps.it, cliccando su "il pin online" e poi su "richiedi Pin". Compilata la richiesta il sistema invierà all'indirizzo e-mail indicato la prima parte del codice, mentre l'ultima parte verrà spedita tramite posta all'indirizzo di residenza inserito.

Una volta ottenuto il codice Pin, tramite i "Servizi on line" sul sito www.inps.it, ogni contribuente potrà accedere alla propria posizione (cassetto previdenziale artigiani e commercianti) e visualizzare le rate dei contributi fissi.

Gestione separata I.N.P.S.

L'articolo 1, comma 165, Legge 232/2016 ha disposto che a decorrere dal 01 Gennaio 2017 per i **lavoratori autonomi titolari di Partita Iva**, iscritti alla gestione separata I.N.P.S. che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva è stabilita in misura pari al 25% (a cui va aggiunto lo 0,72%).

L'articolo 2, comma 57, Legge 92/2012 ha disposto che per i **collaboratori e figure assimilate**, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, l'aliquota contributiva è elevata per l'anno 2018 al



33% (a cui va aggiunto lo 0,72%). A decorrere dal 1° Luglio 2017, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio, uffici di amministratore, i sindaci e revisori, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, non pensionati e privi di partita IVA, è dovuta un'aliquota contributiva aggiuntiva (DIS-COLL) pari allo 0,51 %.

Per i **soggetti** di cui ai punti precedenti, **già pensionati** o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, l'aliquota contributiva è confermata al 24%.

Le aliquote applicate ai redditi rientranti nella gestione separata dell'I.N.P.S. sono le seguenti:

| | | 2017 | 2018 |
|---|---|------------------|--------|
| Non pensionato o non iscritto ad altra gestione pensionistica | Titolare di partita IVA | 25,72% | 25,72% |
| | Non titolare di partita IVA per cui non è prevista la DIS-COLL | 32,72% | 33,72% |
| | Non titolare di partita IVA per cui è prevista la DIS-COLL | 32,72% 33,23% | 34,23% |
| Pensionato o iscritto ad altra gestione pensionistica | | 24% | 24% |

Il massimale di reddito per l'anno 2018 per il quale è dovuta la contribuzione alla gestione separata è pari a € 101.427,00.

Il minimale di reddito per l'anno 2018 per vantare un anno di contribuzione effettiva per gli iscritti è pari a € 15.710,00.

Il contributo alla gestione separata va versato all'I.N.P.S. con il modello F24:

| | | |
|-----------------------|---|--|
| Professionisti | ➔ | con il meccanismo degli acconti (80% dei contributi dell'anno precedente) e del saldo, negli stessi termini previsti per i versamenti derivanti dal modello Redditi PF, ed è a completo carico del professionista (fatta salva la possibilità di rivalersi in fattura per il 4% nei confronti dei clienti) |
| Collaboratori | ➔ | dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore |

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

Rag. FRANCESCO ZANOBETTI

Le informazioni contenute nella presente lettera circolare hanno carattere puramente informativo e non contengono tutti gli elementi necessari per assumere decisioni operative.